

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 32/2012

27 Agosto 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI LUGLIO 2012

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Luglio 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Luglio 2012 è pari a **2,245192** e l'indice Istat è **105,9**.

LA SEMPLIFICAZIONE DEL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO AI FINI IVA E' COMPATIBILE ANCHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 80/E DEL 24 LUGLIO 2012

L'Agenzia delle Entrate, **risoluzione n° 80/E del 24 Luglio 2012**, ha ritenuto **possibile** per i professionisti **avvalersi della semplificazione dell'annotazione cumulativa delle fatture fino a 300 euro anche ai fini della registrazione degli incassi e pagamenti** per la determinazione del reddito professionale.

In particolare, l'A.d.E. ha chiarito che per **i contribuenti che abbiano optato per il regime di contabilità semplificata**, è possibile annotare, **nei registri IVA**, sia le **operazioni rilevanti ai fini di tale imposta**, sia i **componenti positivi e negativi** rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale, in apposite sezioni.

E' inoltre **prevista la possibilità di rilevare**, anziché singolarmente, **più fatture IVA** dal modesto importo **con un documento riepilogativo** che abbia le **caratteristiche** di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 695/96, ovvero che contenga:

- 1. i numeri delle fatture cui si riferisce**
- 2. l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni**
- 3. l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata**

Orbene, **con la risoluzione de qua, l'Agenzia delle Entrate** ha ritenuto **possibile avvalersi della semplificazione** sopra descritta **anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito** professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA, ai sensi dell'art. 3 del citato DPR.

Pertanto, **i contribuenti** che già normalmente si avvalgono della semplificazione in parola **sono tenuti ad integrare la registrazione effettuata ai fini IVA solo con l'indicazione della data dell'incasso e/o del pagamento**, a condizione che le fatture emesse e/o ricevute, siano state tutte saldate. In tale evenienza, come unica data associata al documento riepilogativo, potrà essere utilizzata quella dell'ultimo incasso e/o pagamento.

L'INPS STABILISCE IL PIANO DELLE ATTIVITA' PER LA VERIFICA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI

INPS - MESSAGGIO N. 12196 DEL 20 LUGLIO 2012

L'Inps, **messaggio n° 12196 del 20 Luglio 2012**, ha disposto il **piano operativo** per la **verifica del diritto alla pensione** a favore dei lavoratori salvaguardati.

Considerata la riforma previdenziale e le nuove regole, contenute nel D.L. n. 201/2011 e nel D.L. n. 214/2011, l'Istituto, **con il messaggio de quo**, ha completato il quadro normativo previsto dal legislatore **in favore dei lavoratori esentati dall'applicazione del nuovo regime**, cosiddetti **salvaguardati**.

Questi ultimi, in presenza di appositi requisiti, **potranno essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso antecedenti la riforma** introdotta dalla sopra citata normativa.

In particolare, **il piano delle attività prevede** l'invio, entro il 21 Settembre, delle **liste delle posizioni assicurative**, opportunamente estratte dalla Sede Centrale presso le Direzioni provinciali, **per il controllo in concreto dei requisiti** per il diritto al trattamento pensionistico. **I potenziali beneficiari saranno coinvolti** con l'invio di una **comunicazione finalizzata al riscontro della posizione** ed alla attivazione con la **prenotazione di un appuntamento** presso la struttura Inps competente territorialmente.

L'invio della comunicazione sarà accompagnata da una specifica campagna informativa. In tale contesto, **l'Istituto ha avviato la progettazione di una modalità particolare di consulenza**, denominata **Sportello Amico**, dedicata alla **gestione di target specifici di utenza, caratterizzati da particolare fragilità sociale ed economica**.

DISCUTERE ANIMATAMENTE CON IL PROPRIO DATORE PER FATTI ESTRANEI AL RAPPORTO DI LAVORO NON CONFIGURA UNA LEGITTIMA IPOTESI DI LICENZIAMENTO PER INSUBORDINAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12697 DEL 20 LUGLIO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12697 del 20 luglio 2012**, ha statuito l'**illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore a seguito di una discussione, seppur "accesa", con il datore di lavoro avente ad oggetto argomenti estranei al rapporto di lavoro.**

Nel caso *de quo* un lavoratore veniva licenziato, dopo aver discusso animatamente con il proprio datore di lavoro, in merito alle modalità del proprio pensionamento, arrivando finanche a **spingere una scrivania ed a sollevare una sedia**.

I giudici di merito accoglievano le doglianze del lavoratore stabilendone il reintegro argomentando che **la discussione, seppur animata, non era sfociata nell'aggressione fisica come affermato dal datore a fondamento dell'atto di recesso**, in quanto i gesti di spingere la scrivania ed alzare la sedia non erano stati rivolti verso il datore di lavoro ma erano stati un "semplice" sfogo della tensione causata dall'*accesa querelle*.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare in toto il *decisum* di merito, hanno sottolineato che, **nel caso in oggetto, non fosse rinvenibile la fattispecie dell'insubordinazione in quanto il dibattito, successivamente degenerato, non era inerente gli obblighi di servizio del lavoratore non avendo, pertanto, nessuna correlazione con il fondamentale dovere di osservanza delle direttive del superiore gerarchico.**

Inoltre, ad ulteriore fondamento della decisione dei giudici di merito, era emerso, durante il procedimento istruttorio e l'escussione dei testimoni, che la discussione non era affatto degenerata in un'aggressione fisica, come riferito dal datore di lavoro, né tantomeno il lavoratore aveva profferito la frase "non finisce qui" nei confronti del proprio superiore.

Pertanto, **non ravvisando gli estremi della grave insubordinazione** - ex art. 45 n. 11 del R.D. n. 148/1931 – la Cassazione ha confermato il reintegro del lavoratore.

IL TRASFERIMENTO SE NON E' ADEGUATAMENTE MOTIVATO LEGITTIMA L'INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 4709 DEL 23 MARZO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 4709 del 23 marzo 2012**, ha ritenuto **illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore che si era rifiutato di fornire la propria prestazione lavorativa, a seguito di trasferimento con adibizione a mansioni radicalmente diverse da quelle abituali.**

Con la sentenza *de qua*, i Giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a pronunciarsi in riferimento al ricorso di un lavoratore al quale, a seguito di trasferimento dalla sede abituale di lavoro, erano state assegnate mansioni totalmente difformi da quelle svolte in precedenza; infatti, lo stesso era stato adibito al ruolo di "responsabile del magazzino delle materie prime" in sostituzione della mansione di "addetto all'ufficio commerciale", precedentemente svolta.

Di qui il suo **rifiuto ad eseguire la prestazione lavorativa** motivata sia dalla **abnorme diversità delle mansioni assegnategli** che dalla **manifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento del trasferimento.**

Orbene, i Giudici nomofilattici, nel condividere il deliberato dei Giudici prime cure, hanno affermato che, **laddove il trasferimento non sia adeguatamente motivato – ex art. 2103 c.c. – lo stesso configura la fattispecie dell'inadempimento, come più volte affermato** (*cf. ex plurimis* Cassazione sentenze n. 16780/2011, 27844/2009,

26920/2008), **non potendosi pertanto ritenere la controparte (id: il lavoratore) inadempiente se, di risposta, rifiuta di fornire la controprestazione.**

Pertanto, atteso che nel procedimento *de quo* l'azienda non aveva fornito prove a sostegno del trasferimento ed essendo stato ritenuto irrilevante quanto sostenuto dal datore per dimostrare l'inesistenza della dequalificazione (*cioè che al lavoratore fosse stato affidato l'incarico di coordinare il lavoro di un altro addetto nel mentre in precedenza non gli era attribuita tale maggiore responsabilità*), il licenziamento è stato dichiarato illegittimo con conseguente ordine di reintegro del lavoratore.

VALIDO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ANCHE SE NOTIFICATO PRIMA DELLA SCADENZA DEI 60 GIORNI DAL P.V.C. SE RISULTA ADEGUATAMENTE MOTIVATA L'URGENZA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 11347 DEL 5 LUGLIO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11347 del 5 luglio 2012**, ha stabilito che ***l'accertamento fiscale è valido anche se emesso dall'Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di 60 giorni dall'ispezione, sancito dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente (id. Legge 212/2000).***

Il procedimento è nullo solo nel caso in cui l'amministrazione non motiva le ragioni di particolare urgenza per le quali è stato anticipato.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la C.T.R. di Bolzano aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini IVA, impugnato dalla società contribuente.

Invero, la C.T.R. in accoglimento dell'appello della società contribuente aveva dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento impugnato, in quanto notificato prima del termine di sessanta giorni dalla chiusura della verifica, in violazione dell'art. 12 comma 7° della Legge n. 212/2000, termine ritenuto perentorio.

Orbene ***«i Giudici del Palazzaccio»***, investiti della questione di legittimità, ***sulla base del principio "la sanzione della nullità dell'avviso di accertamento va ricollegata alla assenza di motivazione in ordine all'eventuale urgenza che ne ha determinato l'adozione"***, sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 244/2009, e recepito anche da sentenze dell'Organo nomofilattico (Cassazione, sentenze n.ri 22320/2010 e 10381/2001), ***hanno affermato che la C.T.R. avrebbe fatto malgoverno del suddetto principio.***

In particolare, *gli Ermellini, hanno ritenuto di dover accogliere il gravame presentato dalla difesa dell'amministrazione finanziaria perché la C.T.R. aveva sbagliato ad affermare che "il dato termine (id: i 60 giorni dalla chiusura del p.v.c.) era da ritenersi assolutamente perentorio e che, quindi, la mera relativa inosservanza andava sanzionata con la nullità, a prescindere dal fatto che una particolare e motivata urgenza ne giustificasse la deroga".*

In definitiva, con la sentenza de qua, è stato ribadito il principio in base al quale il termine sancito dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente (60 giorni), non è assolutamente perentorio.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.